

Oggetto: Riscontro all'interrogazione consiliare avente ad oggetto il mancato riconoscimento del credito vantato dal Consorzio Unitario Coop Casa e dalla società Selve Costruzioni S.r.l.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto segue.

La vicenda oggetto di interrogazione trae origine da un atto di pignoramento presso terzi notificato in data 24 giugno 2024 dalla società Selve Costruzioni S.r.l., con il quale la stessa ha sottoposto a pignoramento eventuali somme dovute dal Comune di Foggia al Consorzio Unitario Coop Casa, fino alla concorrenza di euro 317.992,29, sulla base di un presunto credito derivante da precedenti rapporti convenzionali e da un atto di cessione di crediti precedentemente riportato.

Il servizio avvocatura il 02 07 2024 richiedeva al servizio economato e all'area tecnica dell'urbanistica la dichiarazione di terzo.

In data 04 07 24 riscontrando la richiesta del servizio avvocatura, il servizio economico finanziario rispondeva che non era emerso nessun atto di autorizzazione alla liquidazione della spesa chiarendo, altresì, che il servizio procede al pagamento sulla base di atti dirigenziali di altri servizi dell'ente.

In vista dell'udienza del 10 12 24 si costituiva il consorzio il quale contestava la propria posizione debitoria verso Selve afferendo di aver ceduto il credito in data 05 05 22 in favore della Selve Costruzioni.

Il Giudice pertanto, a fronte di apparenti incongruenze delle emergenze documentali ha aperto un sub procedimento per l'accertamento dell'obbligo del terzo rinviando, la causa al 07/10/25 con termine del deposito delle memorie difensive al 10 07 25.

Il servizio avvocatura prontamente, in data 11 06 25, chiedeva ai servizi interessati di fornire chiarimenti e delucidazioni in ordine alla vicenda, in particolar modo in ordine ai rapporti con il Consorzio Coop Casa e sull'effettiva debenza, o meno, delle somme pretese.

In data 25 06 25 effettuava un sollecito per ricevere risposta sia dal servizio economico finanziario che dal servizio urbanistica e poi ancora in

data 24/07/2025, senza tuttavia ricevere, dal Servizio Urbanistica alcun riscontro.

In data 04 09 25 l'avvocatura depositava memoria difensiva non avendo avuto puntuale riscontro dall'area 6, basandosi sulla dichiarazione già rilasciata dall'ufficio finanziario con nota dell'ing Affatato e sulla documentazione agli atti di causa.

Nella memoria difensiva l'avvocatura ha evidenziato i seguenti elementi critici:

- la compensazione economica introdotta rappresenta una modifica sostanziale dell'accordo originario, assimilabile a una transazione o novazione, per la quale sarebbe stato necessario un esplicito atto autorizzativo dell'organo politico competente;
- l'obbligazione pecuniaria non risulta assistita da adeguata copertura finanziaria, in violazione delle norme contabili e dei principi di corretta gestione finanziaria;
- la presunta cessione del credito presenta ulteriori profili di criticità, in quanto la validità della cessione verso la Pubblica Amministrazione richiede specifiche formalità e, in ogni caso, il cessionario non può acquisire diritti maggiori rispetto a quelli originariamente spettanti al cedente.

Alla luce di tali elementi, l'Avvocatura ha eccepito formalmente, nell'ambito del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, la nullità, inefficacia e inesigibilità dell'obbligazione pecuniaria asseritamente vantata nei confronti del Comune di Foggia, evidenziando come la stessa non possa considerarsi valida né opponibile all'Ente.

In conclusione, il mancato riconoscimento del credito non costituisce una scelta discrezionale dell'Amministrazione, ma deriva da precise valutazioni giuridiche e contabili, fondate su pareri tecnici qualificati, che evidenziano l'assenza di un'obbligazione valida, efficace ed esigibile a carico del Comune di Foggia.

È importante evidenziare, inoltre, che l'obbligo principale previsto dagli accordi urbanistici resta quello, in capo al Consorzio, della realizzazione di 30 alloggi di edilizia residenziale, quale elemento centrale e causa pubblica dell'accordo stesso, mentre la pretesa economica avanzata appare

fondata su un elemento accessorio introdotto successivamente e ritenuto, per le modalità di assunzione, privo di validità giuridica.

In seguito all'interpellanza sono stati ulteriormente intensificate le ricerche che hanno dato delle risultanze riportate in una nota del servizio urbanistico del 20 11 25

In relazione alla ricostruzione della vicenda sotto il profilo urbanistico, il **Servizio Urbanistica – Area 6**, con nota del **20/11/2025**, ha rappresentato che presso il servizio **non risultava esistente alcun fascicolo** relativo alla convenzione stipulata nel 2021, e che tale carenza istruttoria ha reso estremamente difficoltosa la ricostruzione documentale dell'importo oggetto del contenzioso.

Nonostante ciò, **dopo numerose ricerche e attività continuative di reperimento atti**, l'Area 6 ha rinvenuto **solo successivamente** due verbali di riunione (per altro mai depositati in giudizio dalle nostre controparti) del **01/04/2021** e dell'**08/04/2021**, dai quali emerge che nell'ambito del tavolo tecnico istituzionale convocato per l'attuazione della Deliberazione commissariale n. 58/2020 venne effettuato un calcolo tecnico che portava alla determinazione di una differenza pari a **€ 220.765,60** in favore del Consorzio Coop Casa, quale conguaglio tra il corrispettivo delle nuove aree in assegnazione (€ 773.650,98) e le somme già versate dal Consorzio per volumetrie non utilizzate (€ 994.416,58).

Resta fermo che tali risultanze derivano da verbali tecnici e non coincidono, di per sé, con l'esistenza automatica di un'obbligazione giuridicamente perfezionata ed esigibile, in assenza dei necessari atti amministrativi e contabili.

Il procedimento giudiziario è attualmente pendente e l'udienza è stata rinviata al 18 aprile 2026. L'Amministrazione continuerà a tutelare in ogni sede gli interessi dell'Ente e della collettività, opponendosi a pretese economiche prive di fondamento giuridico e salvaguardando il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

Viste le criticità giuridiche emerse, anche in ordine alla titolarità del credito preteso, continuano comunque gli approfondimenti e quindi ulteriori verifiche complessive e puntuali della documentazione da ultimo rinvenuta da parte dell'area tecnica.